



Comune di Citerna

Provincia di Perugia

STATUTO COMUNALE

Testo del nuovo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 aprile 2004, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4 marzo 2014

COMUNE DI CITERNA STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. Il comune di CITERNA è un ente locale a base democratica, dotato di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso i principi e gli istituti dello Statuto in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 2 – Funzioni

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati.
2. In particolare, il comune è titolare di funzioni amministrative fondamentali in materia di uso del territorio, di servizi sociali e di polizia locale.

Art. 3 – Finalità

1. Il comune dà piena attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia e sussidiarietà, concorrendo a realizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, al fine di assicurare la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
2. A tal fine il comune :
 - a) promuove la cultura della pace, della tolleranza e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di integrazione, di incontro, di collaborazione e di cooperazione internazionale anche nell'ambito dei programmi di partenariato promossi dall'Unione Europea;
 - b) si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, della solidarietà e del volontariato;
 - c) si attiva per dare piena attuazione al principio delle pari opportunità fra uomo e donna, tutela i diritti dei bambini, dei malati, degli anziani e di tutte le persone meno avvantaggiate, rendendo così effettivo il principio di uguaglianza;
 - d) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

Art. 4 - Programmazione

1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, di concerto con la regione e la provincia e gli altri enti locali . La relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio annuale di previsione, costituisce momento di coordinamento e unificazione di tutti gli strumenti di programmazione , interni ed esterni al comune.
2. Nell'ambito della programmazione viene assicurata la partecipazione democratica dei cittadini e delle imprese.

Art. 5 - Sussidiarietà

1. Al fine di garantire livelli ottimali di efficienza e di economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi, il comune individua ambiti territoriali adeguati e attua

forme di cooperazione con altri enti locali nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione tra le istituzioni.

2. In particolare, nel rispetto della legge e dei programmi regionali, il comune attua forme di concertazione con la provincia e, ove necessario, concorda lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi ovvero la realizzazione di infrastrutture o di interventi di promozione e di sviluppo anche di interesse sovracomunale.
3. Il comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati anche per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il comune opera per realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e assicura la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 7 - Territorio

1. Il territorio del comune di CITERNA si estende per una superficie complessiva di 24,20 chilometri quadrati. Esso costituisce un'unità territoriale le cui parti sono strettamente collegate e interdipendenti tra loro.

Art. 8 - Sede

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Presso di esso si riuniscono la giunta, il consiglio e gli altri organi istituzionali.
2. In casi particolari il consiglio e la giunta comunale possono riunirsi in altri luoghi.

Art. 9 - Stemma e gonfalone

1. Emblema rappresentativo del comune è lo stemma, costituito da uno scudo con pozzo rosso e secchio munito di contrappeso a bilancia, sormontato da corona a torre merlata, in campo verde e azzurro.
2. Insegna del comune nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi stabiliti dal Sindaco è il gonfalone.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 10 - Autonomia normativa

1. Il comune è dotato di potestà statutaria e regolamentare.
2. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto della legge statale emanata in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del comune sono disciplinati dai regolamenti nel rispetto dello Statuto, delle leggi dello Stato e della regione. (art. 4 co. 2 legge n. 131)
4. Il comune informa la propria azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dai regolamenti in modo da assicurare la speditezza e la trasparenza.

Art. 11 - Autonomia finanziaria

1. Il comune ha autonomia di entrata e di spesa.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il comune stabilisce ed

applica tributi ed entrate proprie nel rispetto della Costituzione e partecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio e può ricevere contributi dallo Stato, dalla regione, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici e privati.

3. Il comune ha un proprio patrimonio e può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

4. Il comune esercita la capacità impositiva nel rispetto dei diritti del contribuente ai quali uniforma anche i propri regolamenti in materia fiscale.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 12- Definizione

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 13 - Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori componenti o titolari degli organi dell'ente esercitano una funzione pubblica nell'interesse della comunità locale che rappresentano senza vincolo di mandato.

2. Gli amministratori improntano il loro comportamento ai principi di imparzialità e buona amministrazione e al rispetto della distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti. Essi hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte in questioni riguardanti interessi propri o di propri congiunti sino al quarto grado.

3. Soppresso.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 14 - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolate dalla legge.

2. Il consiglio comunale dura comunque in carica sino ad elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 - Funzioni e competenze

1. Il consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune; è dotato di autonomia funzionale e organizzativa ed adotta gli atti fondamentali sulla base dei quali si svolge l'attività dell'ente.

2. Al consiglio spetta di adottare il bilancio, il rendiconto, i piani e i programmi, i regolamenti esclusi quelli in materia di organizzazione degli uffici e tutti gli atti fondamentali indicati dalla legge sulla base dei quali si svolge l'attività degli altri organi e dei dirigenti.

3. Il consiglio esercita le proprie competenze in via diretta non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

Art. 16 - Prima adunanza

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco

entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella sua prima seduta, il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe.

3. Agli adempimenti di cui al comma precedente, il consiglio provvede in seduta pubblica e a voto palese.

4. Nella stessa seduta il consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti dal comma 2, su proposta del sindaco eletto, discute ed approva gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Nel corso della prima seduta, il sindaco comunica i nominativi dei componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e le deleghe eventualmente conferite.

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato

1. In apposita sessione del consiglio, da avviare entro il termine massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo tenuto conto delle risorse finanziarie del comune e della pianificazione urbanistica generale.

2. Il consiglio discute e approva le suddette linee programmatiche che costituiscono il piano generale di sviluppo al quale dovrà uniformarsi la ulteriore programmazione annuale e pluriennale. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti da depositare fino a cinque giorni prima la data stabilita per l'approvazione. Le linee programmatiche e di indirizzo sono approvate dal consiglio in apposita seduta da tenersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

3. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori disponendo, ove ritenuto necessario, le eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 18 - Funzionamento

1. Il regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti disciplina il funzionamento del consiglio nel rispetto dello Statuto. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco ovvero dal consigliere anziano nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 26. L'iniziativa in ordine alle deliberazioni da assumere compete di norma alla giunta. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali gli altri soggetti ai quali compete di proporre deliberare al consiglio possono esercitare il diritto di iniziativa.

3. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria nei seguenti casi:

- a) presentazione, discussione e approvazione delle linee programmatiche e di indirizzo;
- b) presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione;
- c) approvazione del rendiconto annuale;
- d) ricognizione periodica sullo stato di attuazione dei programmi;
- e) variazione annuale di assestamento generale.

-
4. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria:
 - a) per iniziativa del sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
 5. Il consiglio si riunisce validamente in seduta di prima convocazione se sono presenti la metà dei consiglieri assegnati. In seduta di seconda convocazione il consiglio si riunisce validamente se sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco. Non possono essere approvati in seduta di seconda convocazione i regolamenti, il bilancio di previsione, le linee programmatiche di indirizzo e ogni altro atto per il quale sono stabilite maggioranze speciali. Ove non diversamente disposto le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
 6. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio dichiarato dei consiglieri ovvero alla loro residenza cinque giorni liberi prima di ogni seduta ordinaria e tre giorni liberi prima di ogni seduta straordinaria. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
 7. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi salvo che non sia previsto un termine più lungo.

Art. 19 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui, al fine di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi o imprese il consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui, per garantire la libertà di espressione del voto questo è reso a scrutinio segreto. In ogni caso deve essere fatto ricorso al voto segreto ogniqualvolta si esprime apprezzamento sulle qualità e i comportamenti di persone.
4. Gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, debitamente istruiti, sono posti a disposizione dei consiglieri tre giorni liberi prima di ogni seduta.

Art. 20 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e di controllo.
2. Il consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa costituisce con delibera regolamentare le commissioni consiliari permanenti che rappresentano proporzionalmente la composizione dei gruppi del consiglio.
3. E' in facoltà del consiglio di istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti aventi funzioni di controllo o di garanzia presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. E' altresì in facoltà del consiglio di istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali temporanee incaricate di indagini sull'attività dell'amministrazione ovvero di studi su specifiche questioni di interesse dell'ente.
4. Il regolamento determina i poteri, le modalità di nomina, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti. In ogni caso le sedute delle commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21 – Consiglieri

1. La posizione giuridica, lo status, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni su questioni attinenti l'amministrazione del comune o di enti, aziende, istituzioni o associazioni a cui il comune comunque partecipa, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento. I consiglieri hanno diritto di ricevere dal comune e dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti ogni informazione utile all'espletamento del mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il sindaco e gli assessori interpellati rispondono per iscritto entro trenta giorni ad ogni istanza di sindacato ispettivo avanzata dai consiglieri fatto salvo il rinvio all'assemblea.
3. Un quinto dei consiglieri può richiedere al sindaco la convocazione del consiglio comunale, indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta; il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Art. 22 - Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del consiglio astenendosi nei casi di incompatibilità. Il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute ordinarie consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio stesso.
2. Il sindaco, accertata l'assenza senza valido motivo, provvede a comunicare per iscritto al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, il consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate.

Art. 23 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale; fino ad allora i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista e nei consiglieri candidati sindaci non eletti.
 1. Non possono costituirsi gruppi con un numero di componenti inferiore a tre, fatta eccezione per il gruppo misto e per i gruppi che rappresentano liste presenti alle ultime consultazioni elettorali comunali. I consiglieri che non manifestano adesione a nessun gruppo ovvero che si staccano da un gruppo esistente senza aderire ad un altro vanno a formare il gruppo misto.
 2. E' istituita la conferenza dei capigruppo presieduta dal sindaco quale organo consultivo nella programmazione dei lavori del consiglio e nella risoluzione degli incidenti procedurali nei lavori del consiglio.
 3. Ai gruppi consiliari deve essere assicurato un apposito

spazio organizzato all'interno della sede comunale.

Art. 24 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale e, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, a ciascun consigliere comunale e ai cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, esclusi i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che rientrano nella competenza della giunta comunale.
3. I regolamenti divenuti esecutivi sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, ove non diversamente disposto, entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Il comune assicura la più ampia diffusione e conoscenza dei propri regolamenti.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 25 - Funzioni e competenze

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune che rappresenta. È capo dell'amministrazione comunale e autorità locale nelle materie espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Il sindaco risponde al consiglio del proprio operato.
6. Il sindaco ha potere generale di iniziativa nell'attuazione delle linee programmatiche e dei programmi approvati dal consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti, esercita i poteri conferiti dalla legge e dallo Statuto e le funzioni stabilite dai regolamenti. In particolare il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente ivi inclusa quella di stare in giudizio;
 - b) esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge le funzioni di ufficiale di governo;
 - c) nomina i componenti della giunta nei limiti stabiliti dall'articolo 27 e tra questi quello con funzioni di vicesindaco;
 - d) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione degli assessori e per la gestione dei dirigenti;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) controlla l'andamento delle attività gestionali affidate ai dirigenti;
 - g) nomina e revoca i dirigenti, incluso il segretario comunale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) convoca e presiede il consiglio e la giunta fissandone

l'ordine del giorno;

- i) indice i referendum consultivi e propositivi;
 - j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - l) coordina e riorganizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano;
 - m) sovrintende alla polizia municipale;
 - n) promuove e conclude accordi con enti e associazioni sulla base delle linee di indirizzo del consiglio salvo richiederne la ratifica ove occorra;
 - o) emana ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di governo;
 - p) indice e partecipa a conferenze di servizio nei casi in cui il relativo potere non rientra nelle competenze dei dirigenti;
 - q) nomina, in mancanza di funzionario con poteri sostitutivi e previa diffida, un commissario ad acta per il compimento di atti di competenza dei dirigenti nei casi di inerzia o ritardo;
 - r) svolge ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
7. Il sindaco ha potere di delega nei confronti degli assessori che possono essere preposti a settori organici dell'amministrazione. Può altresì delegare i dirigenti, ove consentito dalla legge, al compimento di specifici atti nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
8. Gli atti del sindaco ove non diversamente previsto assumono la forma di decreti e sono raccolti presso la segreteria comunale.

Art. 26 - Funzioni vicarie

1. In ogni caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.
2. In caso di rimozione, decadenza, morte, o altro impedimento permanente del sindaco, le relative funzioni sono assunte dal vicesindaco che resta in carica insieme alla giunta ed al consiglio sino a nuove elezioni. In tal caso il vicesindaco integra, anche in via temporanea, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 27, la composizione della giunta e la rende nota al consiglio nella prima seduta successiva. L'impedimento permanente del sindaco è dichiarato dal consiglio su iniziativa del vicesindaco.
3. Ove il vicesindaco non sia anche membro del consiglio, le funzioni vicarie in materia di presidenza dell'assemblea consiliare sono esercitate dal consigliere anziano. In tal caso il consigliere anziano è tenuto a riunire il consiglio, in seduta ordinaria o straordinaria, nel termine di otto giorni dalla richiesta del vicesindaco ovvero nel termine di venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 27 - Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

2. Possono essere chiamati a far parte della giunta anche cittadini che non siano membri del consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. In ogni caso non possono essere nominati coloro che, candidati alle ultime consultazioni comunali, non sono stati eletti.
3. L'assessore non consigliere partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio comunale.
4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, il sindaco designa i membri della giunta garantendo la presenza di entrambi i sessi.
5. Fatte salve le ulteriori specifiche previsioni di legge non possono far parte della giunta:
 - a) ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi e affini di primo grado, adottante e adottato, affiliante e affiliato;
 - b) coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco.

Art. 28 – Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco per deliberare sopra gli argomenti da questi fissati. Il sindaco stabilisce modalità e termini di funzionamento della giunta nel rispetto dello Statuto.
2. Le riunioni della giunta non sono pubbliche fatta salva la facoltà del sindaco di ammettere persone estranee in grado di riferire sugli argomenti trattati. Alle riunioni della giunta partecipa in ogni caso il segretario comunale.
3. La giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà compreso il sindaco; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi legalmente presiede la seduta.
4. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; in caso di cessazione dalla carica di un assessore il sindaco provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Ove la cessazione sia dovuta a revoca da parte del sindaco la comunicazione deve essere motivata.

Art. 29 - Funzioni e competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione delle linee di indirizzo e dei programmi stabiliti dal consiglio mediante l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari. Ha potere generale di proposta, anche per il tramite dei propri membri, nei confronti del consiglio per la definizione e la successiva attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo tenuto conto delle risorse finanziarie del comune e della pianificazione urbanistica generale; spetta alla giunta di adottare la proposta di bilancio di previsione sulla base del quale vengono definiti i piani di attuazione delle linee programmatiche.
2. Compete altresì alla giunta l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, la determinazione dei canoni, aliquote e tariffe, la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, la disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, la pianificazione degli obiettivi di gestione e l'individuazione dei criteri per il controllo dei risultati e più in generale ogni altro provvedimento che non sia riservato al sindaco o ai dirigenti.
3. La giunta risponde collegialmente al consiglio del proprio operato e presenta annualmente una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

nuti.

4. Gli assessori, ove delegati dal sindaco a settori omogenei dell'amministrazione, emanano direttive di indirizzo nei confronti dei dirigenti, hanno potere di iniziativa e di proposta nei confronti della giunta, rispondono alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri, sono responsabili con il sindaco di fronte al consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche ed esercitano ogni altra attribuzione nei limiti della delega conferita.

5. Su iniziativa del sindaco, la giunta può, a tutela dell'ente, sentito il segretario comunale, annullare in ogni tempo gli atti dei dirigenti contrari alla legge ovvero in contrasto con gli atti di programmazione e indirizzo del consiglio e della giunta stessa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI

CAPO I - FONTI

Art. 30 - Regolamento di organizzazione

1. Il comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo.
2. Il regolamento in materia di organizzazione si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche intersettoriali, purché sia sempre assicurata la conoscibilità e l'individuazione delle responsabilità.

Art. 31 - Accesso ai posti

1. L'accesso ai posti avviene, di regola, mediante concorso secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, in modo che sia assicurata la trasparenza, la celerità e l'economicità della procedura.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio o comunque quelle per le quali è richiesta un'alta specializzazione, può avvenire con contratto a tempo determinato sulla base di comprovata esperienza e attitudine, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il contratto non può avere durata superiore al mandato del sindaco ed è vietata comunque la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il sindaco può conferire nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento incarichi di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità.

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 32 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e dei responsabili di servizio in ordine alla legalità dell'azione

amministrativa.

Sovrintende e coordina l'operato dei responsabili dei servizi.

2. In tale ambito, spetta in particolare al segretario comunale:

- a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione;
- b) rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) rilasciare certificazioni, attestazioni, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza ove non attribuito ad altro soggetto;
- d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli espressamente dagli organi di governo.

Art. 33 -Soppresso.

Art. 34 - Responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio presiedono alla organizzazione del lavoro nel rispetto dei procedimenti loro assegnati dalla legge, dal regolamento o da più specifico provvedimento. Essi sono responsabili, nei limiti delle risorse umane e materiali assegnate del perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

2. Spetta ai responsabili di servizio l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti, ivi inclusi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno e il compimento di tutte le operazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione di leggi, regolamenti o programmi e che non rientrano nei compiti di indirizzo, programmazione e controllo degli organi di governo dell'ente ovvero che non siano riservati al sindaco. In particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni in materia di edilizia e polizia amministrativa;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) ogni altro provvedimento in materia di sanzioni amministrative non espressamente demandato dalla legge al

sindaco;

- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
3. I responsabili di servizio rispondono agli organi di governo secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle altre disposizioni da questi impartite.

Art. 35 - Servizi pubblici

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali esclusivamente al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni e rendere effettivo il pieno sviluppo della libertà dei singoli.

2. La legge stabilisce le forme attraverso le quali sono gestiti i servizi pubblici locali.

TITOLO IV - CONTROLLI

Art. 36- Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita nei modi stabiliti dalla legge il controllo sull'attività del comune.

Art. 37 - Controlli interni

1. Sulla base delle disposizioni generali stabilite dal consiglio, la giunta organizza controlli interni finalizzati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- c) valutare le prestazioni dei dirigenti;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte programmatiche in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 38 - Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti un revisore per gli adempimenti della revisione economico-finanziaria.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e, se richiesto dal sindaco, ha l'obbligo di intervenire a quelle della giunta.

4. Il revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Compete altresì al revisore di nominare

un commissario per il compimento degli atti obbligatori nei casi seguenti:

- a) omessa adozione dello schema di bilancio da parte della giunta entro i termini di approvazione dello stesso da parte del consiglio;
 - b) omessa approvazione del bilancio da parte del consiglio entro il termine impartito dal revisore nel caso di cui alla lettera a) o comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta;
 - c) omessa adozione da parte del consiglio nel termine stabilito dalla legge dei provvedimenti di riequilibrio necessari a seguito di segnalazione da parte del responsabile del servizio finanziario.
6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

Art. 39- Difensore civico territoriale

1. Soppresso.
2. E' in facoltà del comune di avvalersi del difensore civico territoriale, mediante convenzione approvata a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio comunale, dell'ufficio del difensore civico della provincia. La convenzione può essere revocata prima della scadenza solo con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio.
3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza amministrativa secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) esercita la propria azione esclusivamente su istanza di parte;
 - b) ha diritto di accesso agli atti e facoltà di sentire i dirigenti;
 - c) ha diritto a ricevere tutti i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento della propria attività;
 - d) riferisce al consiglio sull'andamento della funzione almeno una volta all'anno.
4. Quando ravvisi illegittimità, omissioni, inadempienze o comunque comportamenti o atti lesivi dell'interesse dei singoli, dei gruppi o dei principi di buon andamento dell'amministrazione, il difensore civico emette, con le modalità previste nel regolamento, provvedimento con richiesta di riesame o invito a provvedere indirizzato all'organo o ufficio competente e ne dà comunicazione al sindaco e ai capigruppo consiliari. L'organo competente ha l'obbligo di esprimersi con provvedimento motivato sulla richiesta nel termine fissato da questa.

Art. 40 Altre forme di controllo .

1. La legge disciplina le altre forme di controllo anche sostitutivo nei confronti del comune .

TITOLO V - PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - Principi generali

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi e l'autonoma libera iniziativa di singoli, gruppi, imprese o associazioni nello svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di

sussidiarietà, anche attraverso forme di sostegno finanziario o la messa a disposizione di beni e strutture.

2. L'azione del comune è improntata al confronto ed alla collaborazione con le famiglie, le imprese, le associazioni di categoria, del volontariato, le pro-loco e in generale con tutte quelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli, che assicurano la rispondenza dei propri fini statuari a quelli del comune e sono organizzate su base democratica.
3. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti amministrativi, l'azione del comune si fonda su criteri predeterminati dai regolamenti e dai programmi ai quali viene data la più ampia pubblicità.

Art. 42 - Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, singolarmente o in gruppo, può presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere il proprio intendimento entro sessanta giorni.

Art. 43 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi ad ogni giurisdizione.
2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Se la giunta decide di intervenire adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione, in caso contrario rinuncia all'intervento con deliberazione motivata.
3. Soppresso.
4. Qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia interesse può promuovere di fronte al tribunale civile l'azione per far dichiarare la decadenza dalla carica di sindaco o di consigliere comunale.

Art. 44 Referendum

1. Il referendum comunale è abrogativo o propositivo e si applica agli atti normativi concernenti materie di esclusiva competenza locale secondo le modalità stabilite dal regolamento nel rispetto dello Statuto.
2. Il referendum è indetto su richiesta di un numero di elettori non inferiore a cinquecento.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: lo statuto, le disposizioni tributarie e tariffarie, l'ordinamento organico dell'ente, il piano regolatore generale.
4. La sussistenza dei requisiti di ammissibilità del quesito referendario è accertata da un comitato dei garanti così composto:
 - a) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza designati con il sistema del voto separato ;
 - b) dal segretario comunale;
 - c) da altri due membri esterni al consiglio comunale, nominati dallo stesso.
5. La consultazione referendaria non è valida se ad essa non prende parte il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
6. Il consiglio prende atto dell'esito del referendum e adotta

gli atti conseguenti nel termine di novanta giorni dalla

proclamazione .

Art. 45 – Consultazione.

1. Con deliberazione del consiglio possono essere indette consultazioni popolari tra tutti i cittadini o anche tra parti di essi su questioni di rilevanza collettiva secondo le modalità stabilite dal regolamento. L'amministrazione valuta liberamente l'esito della consultazione.

CAPO II - TRASPARENZA

Art. 46 - Accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la conoscibilità degli atti, ai cittadini singoli o in gruppo è garantito l'accesso civico agli atti, alle informazioni e ai dati secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento.

2. I cittadini e tutti coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, hanno facoltà di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 47 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune, degli enti e aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione.

2. Il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere degli organi collegiali, delle ordinanze, dei manifesti, degli avvisi e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico. L'ente favorisce la conoscenza degli atti e della propria attività anche attraverso l'utilizzo della stampa o altri canali di informazione.

Art. 48 - Accesso al procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Il provvedimento finale deve essere motivato

2. Gli interessati hanno diritto di avere notizia dei procedimenti avviati e di intervenire nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento .

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Modifiche

1. L'abrogazione totale dello Statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.

2. Fatti salvi gli obblighi di legge, nessuna modifica allo Statuto può essere apportata nel corso del semestre che precede la scadenza del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 50 - Adeguamenti regolamentari

1. Tutti i regolamenti comunali devono essere adeguati al presente Statuto entro dodici mesi dalla sua approvazione; sino ad allora si osservano le disposizioni dei regolamenti comunali esistenti in quanto compatibili. In caso di conflitto in ordine alla vigenza o meno di una norma regolamentare ovvero in ordine alla sua esatta applicazione, il consiglio decide con valore di precedente.

Art. 51 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto sostituisce interamente, a decorrere dalla

sua entrata in vigore, quello approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 13 giugno 1991, modificato e interamente riapprovato con deliberazione consiliare n. 28 del 21 ottobre 1994, ulteriormente modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 45 del 13 novembre 1998.

2. Lo Statuto, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione è affisso per trenta giorni all'albo pretorio del comune e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

SOMMARIO

COMUNE DI CITERNA STATUTO	1
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	1
Art. 1 – Definizione	1
Art. 2 – Funzioni	1
Art. 3 – Finalità	1
Art. 4 - Programmazione	1
Art. 5 - Sussidiarietà	1
Art. 6 - Pari opportunità	1
Art. 7 - Territorio	1
Art. 8 - Sede	1
Art. 9 - Stemma e gonfalone	1
Art. 10 - Autonomia normativa	1
Art. 11 - Autonomia finanziaria	1
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	2
CAPO I - GLI ORGANI DI GOVERNO	2
Art. 12- Definizione	2
Art. 13 - Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali	2
CAPO II - IL CONSIGLIO	2
Art. 14 - Elezione, composizione e durata in carica	2
Art. 15 – Funzioni e competenze	2
Art. 16 - Prima adunanza	2
Art. 17 - Linee programmatiche di mandato	2
Art. 18 - Funzionamento	2
Art. 19 – Pubblicità delle sedute	3
Art. 20 - Commissioni consiliari	3
Art. 21 – Consiglieri	3
Art. 22 - Decadenza dei consiglieri	3
Art. 23 - Gruppi consiliari	3
Art. 24 - Procedimento di formazione dei regolamenti	4
CAPO III - IL SINDACO	4
Art. 25 – Funzioni e competenze	4
Art. 26 – Funzioni vicarie	4
CAPO IV - LA GIUNTA	4
Art. 27 - Composizione	4
Art. 28 – Funzionamento	5
Art. 29 - Funzioni e competenze	5
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI	5
CAPO I - FONTI	5
Art. 30 - Regolamento di organizzazione	5
Art. 31 - Accesso ai posti	5
CAPO II - DIRIGENZA	5
Art. 32 - Segretario comunale	5
Art. 33 -Soppresso	6
Art. 34 - Responsabili di servizio	6
Art. 35 - Servizi pubblici	6
TITOLO IV - CONTROLLI	6
Art. 36- Corte dei conti	6
Art. 37 - Controlli interni	6
Art. 38 - Revisione economico-finanziaria	6
Art. 39- Difensore civico territoriale	7
Art. 40 Altre forme di controllo	7
TITOLO V - PARTECIPAZIONE	7
CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE	7
Art. 41 - Principi generali	7
Art. 42 - Istanze, petizioni, proposte	7
Art. 43 - Azione popolare	7
Art. 44 Referendum	7

Art. 45 – Consultazione	8
CAPO II - TRASPARENZA	8
Art. 46 - Accesso agli atti	8
Art. 47 - Pubblicità degli atti	8
Art. 48 - Accesso al procedimento amministrativo	8
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	8
Art. 49- Modifiche	8
Art. 50 - Adeguamenti regolamentari	8
Art. 51 Entrata in vigore	8